



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Area Tecnica

Spett.le Soc. Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A.

INWIT S.P.A.

Via Gaetano Negri n.1, Milano

ORDINANZA N 8 del 03.10.2023

Oggetto: Impianto Vodafone denominato "Gemini Est" - 4RM05987.

Vista l'istanza presentata il 5 agosto 2022 da Codesta Società per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche per la realizzazione di una infrastruttura civile per telefonia mobile su immobile sito in via Nicolò Carta s.n.c., al NCT al Fg. 9, Mapp. 179.

Visto il provvedimento prot. n. 18467 del 26 ottobre 2022 - confermato con il successivo prot. n. 20691 del 7 dicembre 2022 - con i quali il Comune di San Giovanni Gemini ha negato l'autorizzazione richiesta con la seguente motivazione: *"la distanza dell'ubicazione di edifici sensibili presenti nella zona, rispetto all'ubicazione dell'impianto Vodafone da realizzare, non è superiore a 200 metri come stabilito dal Regolamento comunale e l'impianto ricade in area di particolare densità abitativa"*.

Vista la sentenza TAR n. 00821/2023 pubblicata in data 15.03.2023, che annullato il citato provvedimento di diniego prot. n. 18467 del 26 ottobre 2022 ed ha statuito che <<[...] **Non può ritenersi invero formato il silenzio assenso invocato da parte ricorrente ai sensi dell'art. 44, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche così come novellato dal d.lgs. n. 207/2021** secondo il quale "Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego", **posto che il diniego definitivo è stato inequivocabilmente espresso dal Comune di San Giovanni Gemini, con atto del 26 ottobre 2022, prot. 18467, atteggiandosi il successivo atto del 7 dicembre 2022, come mera conferma del primo: il termine per la formazione del silenzio assenso, rispetto alla domanda di autorizzazione presentata il 5 agosto 2022, sarebbe perciò scaduto il 3 novembre 2022, data entro la quale è invece intervenuto l'impugnato diniego espresso prot. n. 18467 del 26 ottobre 2022**>>.

Vista l'Ordinanza del 23 marzo 2023 che sospendeva i lavori avviati sull'immobile in via Carta in attesa dell'emanazione di un regolamento che individui i siti sensibili oggetto di tutela;

Vista la sentenza TAR n. 2058/2023 pubblicata in data 21/06/2023, che annullato la descritta ordinanza di sospensione dei lavori.

Considerato che entrambi i provvedimenti giurisdizionali, nonostante abbiano disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati da Codesta Società, non hanno autorizzato quest'ultima alla prosecuzione dei lavori, né la pronuncia del Giudice Amministrativo può costituire un titolo edilizio sostitutivo dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione, come peraltro dimostrano le statuizioni contenute nella descritta sentenza TAR n. 2058/2023 per la quale “[...] **l'amministrazione è tenuta a riattivare e concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione senza attendere il compimento dell'attività pianificatoria**”;

Considerato che, infatti, il quadro normativo venutosi a creare a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 207/2021 non ha inteso affatto istituire un regime di libera installazione dei dispositivi di trasmissione, avendo al contrario determinato un mutamento dei criteri di individuazione dei siti, oggi non più delimitati per zone, ma tenendo conto di specifici edifici sensibili;

Considerato che in ragione di tale quadro normativo, l'installazione di dispositivi di trasmissione può avvenire unicamente a seguito dell'adozione di uno specifico provvedimento assentivo;

Considerato inoltre che non può ritenersi maturato alcun silenzio assenso ai sensi dell'art. 44, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche così come novellato dal d.lgs. n. 207/2021, poiché tale circostanza è già stata esplicitamente esclusa proprio dalla Sentenza n. 821/2023 del TAR Sicilia più volte ricordata;

Considerato che il Comune di San Giovanni Gemini ha riattivato il procedimento relativo alla citata istanza formulata da Codesta Società per la realizzazione di una infrastruttura civile per telefonia mobile, per come disposto dall'Autorità Giudiziaria, e tale procedimento – malgrado le complesse valutazioni tecnico-giuridiche sottese alla materia - è in via di definizione;

Vista la nota prot. 15517/ del 19/09/2023, con la quale – preso atto della sentenza del Tar n 00831/2023 pubblicata in data 21/06/2023 di avvio procedimento d'istruttoria del progetto installazione impianto – si diffidava, nelle more della definizione del procedimento, l'inizio e la prosecuzione dei lavori”;

Visto l'esposto denuncia dei cittadini di Via Luna, trasmessa a questa Amministrazione in ordine al temuto danno alla salute che discenderebbe inevitabilmente dall'installazione dell'infrastruttura civile per telefonia mobile su limitrofo immobile sito in Via Nicolò Carta;

Vista l'ulteriore diffida ad adempiere – preavviso di ricorso all'autorità giudiziaria trasmessa dai proprietari di altro fondo limitrofo al sito de *quo agitur* e conseguentemente alla luce dello stato di agitazione sussistente sul territorio;

Ritenuto che il prescritto parere dell'ARPA non era stato acquisito al momento dell'avvio dei lavori;

Ritenuta l'assenza del parere del Genio Civile e dei relativi atti mai comunicati a questa Amministrazione;

Tenuto conto della mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, avviati comunque in assenza di titolo abilitativo;

Considerata la presenza di ulteriore antenna TELECOM nelle immediate vicinanze e del cumulo di potenziale nocivo che deriverebbe dalla nuova installazione ed in virtù della situazione d'incertezza per i cittadini in merito alla lesività delle onde elettromagnetiche, sussistono i presupposti per emettere ordinanza di sospensione.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

spetta al Sindaco, quale ufficiale del Governo l'emanazione di atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di sicurezza pubblica;

l'art 50 comma 5 T.U. degli enti locali dispone che in caso di emergenza sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. L'art 54, comma 2 aggiunge che le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

I provvedimenti possono essere emanati dall'autorità locale anche per evitare che determinati pregiudizi si verifichino, in base ad una valutazione probabilistica caratterizzata da un certo grado di consistenza (T.A.R. Veneto, sez.III, 28 novembre 2001, n. 4131);

posto che ai sensi dell'art 32 della Costituzione "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*" e il prominente principio precauzionale sancito dall'Unione Europea.

Tutto ciò premesso e considerato, il dirigente dell'area tecnica

ORDINA

- la sospensione dei lavori medio tempore avviati su immobile sito in Via N. Carta snc;
- la messa in pristino dello stato dei luoghi.

San Giovanni Gemini, 03.10.2023

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Giuseppe Reina

